



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.11/2010 DEL 05/07/2010

**"NUOVE NORME IN MATERIA DI BONIFICA INTEGRALE E
DI RIORDINO DEI CONSORZI DI BONIFICA"**





REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLE RISORSE AGROALIMENTARI

DISEGNO DI LEGGE

“Nuove norme in materia di bonifica integrale
e di riordino dei Consorzi di bonifica”

AGR/SDL/2010/00004

RELAZIONE

Nel luglio 2006 la Giunta regionale esaminò il disegno di legge in questione che approdò in Consiglio regionale nel dicembre 2007, dopo l'esame di merito della Quarta Commissione consiliare permanente.

Prima dell'esame del testo di legge da parte del Consiglio regionale, il Governo centrale emanò il decreto legge del 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni nella legge del 28 febbraio 2008, n. 31, il cui art. 27 prevedeva che le Regioni, entro il 30 giugno 2008, potevano procedere al riordino dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, nel rispetto dei principi di massima indicati nel decreto medesimo.

Il decreto prevedeva che il riordino avvenisse secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, su proposta dei Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e delle Infrastrutture.

Il Consiglio regionale ritenne, pertanto, di non procedere alla discussione della proposta legislativa di riordino dei Consorzi nelle more della adozione dei criteri previsti dal richiamato art. 27.

Con il parere n. 187/CSR del 18 settembre 2008 è stata sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano l'intesa sulla Proposta per l'attuazione dell'art. 27.

La Quarta Commissione consiliare permanente ha quindi proceduto al suo riesame adeguandolo ai criteri di attuazione previsti dall'art. 27 e lo ha licenziato, in via definitiva, nella seduta del 14 maggio 2009.

Il Servizio Ragioneria per il rilascio del prescritto parere finanziario, indispensabile per consentire il prosieguo dell'iter procedurale del disegno di legge, ha formulato alcuni rilievi per la cui soluzione la Quarta Commissione ha ritenuto necessario la rielaborazione del testo di legge.

Il nuovo testo è stato riproposto all'esame della Giunta regionale che lo ha licenziato nella seduta del 22 gennaio 2010 (disegno di legge n. 3).

Attesa l'intervenuta scadenza della legislatura non è stato possibile proseguire l'iter procedurale del disegno di legge

Il primo risultato che la legge di riforma consente di raggiungere è quello di recuperare l'autogoverno dei Consorzi, Enti pubblici rispetto ai quali la Regione deve esercitare solo compiti di tutela e di vigilanza.

La legge ci consente di superare un lungo periodo di gestione straordinaria determinata da ragioni di criticità economico finanziaria ed anche da una frammentazione normativa per la quale sono venuti meno i poteri di controllo sugli atti dei Consorzi, sono stati sospesi i ruoli per la



1



REGIONE PUGLIA

riscossione dei contributi, sono stati nominati commissari e sospese le procedure per il rinnovo delle cariche sociali.

Quello che invece la legge non può fare sino in fondo è recuperare autorevolezza ai Consorzi ed ai loro organi e, utilità e dignità ai servizi che questi enti pubblici rendono ed al loro ruolo, questo è il compito di tutti gli attori istituzionali, della politica e dei singoli cittadini.

Occorre riconoscere l'utilità dei Consorzi, insita nel loro ruolo ed emersa in tutta la sua spontaneità in questo lungo periodo di gestazione della legge di riforma, se è vero come è vero, che ogni volta che i Consorzi si sono trovati nella difficoltà finanziaria che non consentiva la completa erogazione dei servizi, da più parti sono intervenute sollecitazioni e lamentele.

Il disegno di legge viene ora riproposto con l'intento di introdurre nell'ordinamento regionale una profonda riforma della vigente legislazione regionale sulla bonifica, risalente al 1980, e sui relativi Consorzi.

L'esigenza della riforma nasce dalla necessità di tener conto del nuovo ruolo che occorre riconoscere all'azione della bonifica sul territorio e del nuovo quadro di riferimento costituzionale delineato dalla riforma del Titolo V, Parte Seconda della Costituzione (legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3).


Ne consegue la necessità di dover anzitutto prendere atto dell'acquisita polivalenza funzionale dell'attività di bonifica, nel cui ambito rientrano oggi, secondo le linee tracciate dalla Corte Costituzionale, dalla legislazione nazionale e dalla legislazione regionale più recente, un insieme di azioni ed interventi fra di loro fortemente integrati quali la conservazione e difesa del suolo, la provvista e gestione delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, la salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente. Da tale polivalenza funzionale, propria della bonifica integrale, scaturisce la capacità di contribuire alla sicurezza territoriale, ambientale ed alimentare. Un'azione non esaustiva che richiede, naturalmente, di essere coordinata ed integrata con quella delle altre Istituzioni cui l'ordinamento statale e regionale conferisce funzioni e poteri ancora più ampi e generali, finalizzati agli stessi obiettivi, a garanzia di uno sviluppo sostenibile. Tale, fondamentale, raccordo con le altre Istituzioni discende dall'atto di pianificazione affidato alle Province, con la collaborazione specifica dei Consorzi di bonifica.

Sul piano della realizzazione delle azioni, il confronto, la concertazione e la collaborazione con gli enti locali deve costituire una regola costante, per i soggetti protagonisti della realizzazione e gestione della bonifica integrale (i Consorzi di Bonifica).

In Puglia, la sicurezza territoriale ed ambientale richiede, in via prioritaria, azioni di protezione e difesa del suolo, attraverso un idoneo governo degli usi dello stesso ed una sana politica di gestione del territorio fondata sulla prevenzione e sulla manutenzione, che riducano il rischio idraulico ed idrogeologico.

Sulla sicurezza territoriale ed ambientale ha, altresì, rilevante incidenza il regime delle acque, le quali in relazione alla recente accentuata variabilità del clima, costituiscono per le popolazioni costante minaccia e nel contempo preziosa risorsa. Alluvioni e siccità rappresentano eventi ciclicamente ricorrenti, che incidono non solo sulla sicurezza del territorio e sull'ambiente, ma anche sulle condizioni della civile convivenza e dello sviluppo economico.

I rapporti delle conferenze internazionali sullo sviluppo sostenibile e sul clima (da quella di Stoccolma del 1972 a quella di Rio de Janeiro del 1992, a quelle dell'Aja del 2000 e di Johannesburg del 2002, al Forum mondiale di Kyoto del marzo 2003) attestano che la carenza di risorse idriche rispetto ai fabbisogni ha una dimensione mondiale, costituisce un freno allo sviluppo





REGIONE PUGLIA

agricolo e pone in discussione la sicurezza alimentare e quella ambientale, strettamente subordinate alla quantità di acqua disponibile.

Per uno sviluppo sostenibile si pongono, quindi, rilevanti problemi di difesa del suolo, onde evitare l'aggravarsi del dissesto territoriale e della diffusa vulnerabilità, ed altrettanto rilevanti problemi di reperimento di risorse idriche utilizzabili a costi accessibili, di razionale uso delle risorse disponibili e di tutela della quantità e della qualità delle acque.

In tale scenario, dunque, si inquadra l'azione della bonifica integrale che con la sua polivalenza funzionale offre un contributo fondamentale alla crescita economica indirizzata ad uno sviluppo sostenibile. A tal fine, la legge tende a determinare un regime unitario per tutti quei corsi d'acqua che influiscono sulla stabilità dei territori, interconnessi con le opere di bonifica

L'ordinamento nazionale nonché quello regionale complessivamente considerato hanno recepito e riconosciuto alla bonifica integrale questa moderna polivalenza funzionale, che garantisce una gestione integrata delle risorse suolo e acqua.

Il presente disegno di legge recepisce tale nuova nozione di bonifica integrale attraverso la disciplina dettata ai Titoli I e II.

Il conseguente tema della governance territoriale delle risorse naturali suolo e acqua assume una rilevanza strategica, atteso che occorre individuare due distinti momenti concernenti, rispettivamente, il governo e la gestione.

Il presente disegno di legge, tenendo conto anche della riforma introdotta dalla legge costituzionale n. 3/2001, dei principi dettati dalla legislazione nazionale e degli orientamenti condivisi da varie Regioni, affida il governo e la gestione delle risorse acqua e suolo, rispettivamente alla Regione, alle Province ed ai Consorzi di bonifica.

Nell'ambito del governo rientrano le funzioni (di competenza regionale) di programmazione economico-finanziaria degli investimenti e di pianificazione delle azioni (affidate alla Province), nell'ambito della gestione rientrano le funzioni di realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere (affidate ai Consorzi di bonifica).

Per quanto concerne l'irrigazione, va ricordato che secondo il principio fondamentale, sancito dalla legge 36/94, gli usi delle acque non possono prescindere dell'esigenza del risparmio e del rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrogeologici.

Conseguentemente, il fine di non pregiudicare l'agricoltura viene considerato alla pari delle altre finalità pubbliche di interesse generale da tutelare: subito dopo il consumo umano il legislatore garantisce priorità all'uso agricolo.

Le Autorità preposte al governo della risorsa idrica devono rispettare tali priorità sia nella pianificazione che nella determinazione del bilancio idrico.

La stessa legge 36/94 sancisce il principio che l'uso dell'acqua sia attuato "secondo criteri di solidarietà ed indirizzato al risparmio" e che la gestione sia "efficiente, efficace ed economica".

L'uso e la gestione delle acque per l'irrigazione devono essere realizzati nel rispetto di tali principi, che rendono prioritario il sistema di irrigazione collettiva in ambiti comprensoriali unitariamente gestiti e, quindi, attraverso i Consorzi di bonifica e di irrigazione cui la legge nazionale affida la gestione dei sistemi irrigui collettivi.

Infatti, la legge 36/94, nel dettare una disciplina distinta per gli usi civili e per gli usi produttivi, riconosce quali unici gestori per gli usi irrigui i Consorzi di bonifica e di irrigazione, enti pubblici a struttura associativa, retti dal principio dell'autogoverno, rientranti tra le autonomie funzionali.



A



REGIONE PUGLIA

L'attualità di tale scelta istituzionale è confermata dalla recente Direttiva europea sulle acque laddove si afferma il principio della partecipazione effettiva degli utenti delle risorse ai livelli nei quali vengono assunte le determinazioni per la gestione dell'irrigazione.

In particolare, la legge 36/94 riconferma ed amplia, in ragione delle più moderne istanze in tema di razionale utilizzazione delle acque, il principio fondamentale, già vigente nel nostro ordinamento, secondo il quale la gestione delle acque irrigue e di bonifica compete ai Consorzi di bonifica e di irrigazione..

È, infatti, previsto che le funzioni dei Consorzi riguardino la realizzazione e la gestione delle reti a prevalente uso irriguo, degli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, degli acquedotti rurali e degli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica. Inoltre, viene consentito l'uso plurimo delle acque irrigue e di bonifica.

Nel prosieguo dell'evoluzione legislativa del settore, la rilevanza del ruolo dei Consorzi di bonifica è ulteriormente riconfermata se si tiene conto che l'art. 3 del D.Lgs. n. 152/2006 chiama i Consorzi di bonifica e di irrigazione a concorrere alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro riutilizzazione, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione.


D'altra parte, i Consorzi di bonifica, quali enti pubblici di autogoverno presenti sul territorio, soggetti a tutela e vigilanza della Regione, costituiscono reale espressione di quel principio di sussidiarietà che nell'attuale ordinamento italiano ha assunto rilevanza costituzionale e che costituisce il cardine delle regole del Trattato di Maastricht per la politica del territorio e dell'ambiente. Ciò con riferimento sia alla rappresentanza diretta degli interessati, cui è affidata l'amministrazione dell'Ente consortile, che beneficiano dell'attività svolta dal Consorzio medesimo, che alla snellezza operativa dell'istituto consortile, nonché alla sua presenza articolata sul territorio in prossimità dei luoghi e dei soggetti che per primi avvertono i bisogni. Ciò consente di dare risposte immediate alle necessità e alle esigenze dei singoli e della collettività organizzata e di adattare le azioni ai diversi contesti territoriali.

D'altra parte, se dalla legislazione nazionale si passa ad esaminare la legislazione regionale, si rileva che il quadro normativo, formatosi nel corso delle precedenti legislature, è caratterizzato dal fondamentale riconoscimento dei Consorzi di bonifica e di irrigazione quali soggetti protagonisti per la gestione delle risorse idriche ed in particolare per una gestione integrata con specifico riguardo alla regolazione e regimazione delle acque e all'approvvigionamento ed utilizzazione per usi prevalentemente irrigui.

Ciò perché la specifica conoscenza delle esigenze peculiari del settore e del territorio, e la circostanza di essere una aggregazione di utenti, ossia di diretti interessati, e di realizzare una irrigazione collettiva che di per sé presuppone una razionale utilizzazione delle acque, conferisce a tali soggetti una forza istituzionale ed operativa molto singolare e di grande rilievo.

Infatti, l'evoluzione legislativa che si è svolta negli anni '90 per il settore delle acque, da un lato valorizza, con riferimento ai soggetti, l'aspetto della partecipazione e dell'aggregazione degli utenti; dall'altro, avvia un processo di privatizzazione in armonia con i più attuali orientamenti del governo dei vari settori dell'economia.

I suddetti obiettivi determinano particolare attenzione per quelle Istituzioni che costituiscono rappresentanza diretta degli utenti e nel contempo garantiscono una indiscutibile connessione di pubblico e privato, che conferisce loro una particolare forza istituzionale, secondo quanto riconosciuto dalla Corte Costituzionale.





REGIONE PUGLIA

Da ciò deriva la valorizzazione dei Consorzi di bonifica che trovano ulteriore riconoscimento nei nuovi principi costituzionali introdotti dalla riforma del Titolo V della Costituzione, tra i quali il principio di sussidiarietà che ha ormai assunto valore di principio espressamente sancito dalla Costituzione.

Secondo quanto già rilevato da autorevole dottrina, il principio di sussidiarietà, che va rispettato sia dallo Stato che dalle Regioni, rafforza e valorizza il ruolo e le funzioni dei Consorzi che, in quanto istituzioni presenti sul territorio, rappresentative delle categorie direttamente interessate alla loro azione e quindi più vicine ai soggetti di cui rappresentano i bisogni, costituiscono esemplare espressione di sussidiarietà.

I Consorzi di bonifica, infatti, sono enti pubblici a struttura associativa, a rappresentatività settoriale (specifica), retti dal principio dell'autogoverno dei soggetti privati interessati.

In ragione di tali caratteristiche strutturali e delle funzioni istituzionali pubbliche ad essi attribuite dal legislatore nazionale e da quasi tutti i legislatori regionali, ai Consorzi viene riconosciuta una particolare forza istituzionale discendente dalla indiscutibile connessione di pubblico e privato che essi esprimono (in tal senso anche la Corte Costituzionale sentenza n. 326/1998).

Tali caratteristiche istituzionali hanno indotto la migliore dottrina costituzionalista a considerare i Consorzi tra le istituzioni rientranti nell'ambito delle autonomie funzionali quali soggetti pubblici funzionalmente esponenziali di collettività settoriali.

Le considerazioni sin qui illustrate trovano riscontro normativo nei diversi articoli del disegno di legge che viene proposto (dalla nozione di bonifica, alla pianificazione, alle funzioni dei Consorzi, ai poteri, agli organi di autogoverno, alla partecipazione pubblica, etc.).

Con particolare riferimento al potere impositivo, il presente disegno di legge introduce un nuovo regime fondato su una specifica disciplina del piano di classifica quale strumento fondamentale per la determinazione e per l'individuazione del beneficio conseguente all'attività svolta dai Consorzi, introducendosi altresì una puntuale disciplina per l'individuazione del beneficio in relazione alla differente natura e finalità degli interventi di bonifica.

E' stata prevista una puntuale disciplina per l'individuazione del beneficio in relazione alla differente natura e finalità degli interventi, distinguendosi il beneficio di difesa idraulica e scolo, dal beneficio di rischio idrogeologico e dal beneficio irriguo. Con riferimento al caso specifico di immobili urbani che scolano nei canali di bonifica, fermo restando il contributo per la difesa idraulica, si è individuata per lo scolo una specifica soluzione, secondo la quale qualora i reflui urbani scolino attraverso i canali di bonifica, sono obbligati al pagamento i soggetti gestori del servizio idrico integrato, i quali anziché provvedere allo scolo realizzando proprie infrastrutture, utilizzano gli impianti consortili. Non si tratta di accordare esenzioni a tutto svantaggio per i Consorzi proprietari di immobili a destinazione agricola, bensì di realizzare un più equo riparto degli oneri consortili.

E' stato necessario in tale contesto chiarire il principio secondo il quale la determinazione degli importi dei contributi è effettuata sulla base delle spese sostenute dal Consorzio per la gestione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e per il funzionamento del Consorzio.

Si è, inoltre, introdotto il principio, così come definito dalla legge, secondo il quale la partecipazione finanziaria dei privati è collegata al beneficio derivante dall'attività di bonifica, prevedendosi l'intervento pubblico per le spese necessarie all'assolvimento di funzioni di pubblico generale interesse che arrecano beneficio all'intera collettività.





REGIONE PUGLIA

E' stato previsto, altresì, che qualora la Regione e gli altri soggetti pubblici intervengano con contributi per la manutenzione, ordinaria e straordinaria, e gestione di opere pubbliche di bonifica, i contributi stessi vadano detratti dalle somme oggetto del piano di riparto dei contributi di bonifica.

Specifiche norme sono, inoltre, previste per garantire trasparenza ed efficienza ai Consorzi attraverso disposizioni che contemplano sia un'ampia attività di informazione che un controllo di gestione interna.

Viene espressamente disciplinata l'attività di vigilanza e controllo della Regione sull'attività e sugli atti dei Consorzi.

Il Consiglio di Amministrazione, notevolmente ridotto rispetto agli attuali Consigli dei Delegati, è composto da consorziati eletti dall'Assemblea e da membri eletti dai Comuni ricadenti nel comprensorio di bonifica. L'azione dei Consorzi dovrà comunque svolgersi in piena collaborazione con gli Enti locali attraverso la concertazione e gli accordi di programma.

E' prevista altresì l'istituzione, presso l'Area Politiche per lo Sviluppo rurale, della Commissione Consultiva regionale per la bonifica che rappresenta un'utile sede di riferimento per la Regione ai fini dell'approfondimento e della collaborazione tra diversi soggetti istituzionali su specifici argomenti di determinante rilevanza per il settore della bonifica e dei Consorzi.

Una specifica disciplina, poi, viene dettata per il riordino territoriale dei Consorzi: la legge fissa gli specifici criteri per la delimitazione dei comprensori che tengono conto sia dei principi sanciti dalla legislazione nazionale, che di quelli provenienti dalle direttive comunitarie. In conformità ai criteri dettati dalla legge, la Giunta regionale provvederà, sulla base di un progetto di ridelimitazione proposto dall'Assessore alle Risorse Agroalimentari, ad approvare la nuova delimitazione dei comprensori di bonifica e la ridefinizione dei perimetri consortili.

Il disegno di legge prevede, inoltre, l'esodo di personale, qualificato in esubero dai piani ricognitivi che i Consorzi sono chiamati a fare a seguito dell'entrata in vigore della legge di riforma, con onere a carico del bilancio regionale riducendo in tal modo i costi di gestione dei Consorzi medesimi che dovranno essere posti a carico dei consorziati con i nuovi piani di classifica.

E' stato anche previsto per i Consorzi di bonifica un processo di internalizzazione dei lavoratori precari così come già fatto dal Governo regionale per i lavoratori forestali e per quelli della sanità

Il disegno di legge, infine, affronta il problema finanziario dei Consorzi tenuto conto delle difficili situazioni in atto in alcune realtà consortili, anche in relazione al blocco delle riscossioni dei ruoli della contribuzione, disposto in via di emergenza, con la legge regionale n. 4/2003. Il disegno di legge contempla, anzitutto, la predisposizione da parte dei singoli Consorzi di una puntuale relazione contenente tutti i dati e gli elementi, indicati nella legge medesima, per poter predisporre un piano di riorganizzazione funzionale e finanziario che consenta di definire le posizioni e le situazioni pregresse e di avviare una nuova fase organizzativa ed operativa.



“Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei Consorzi di bonifica”

Art. 1 Finalità

- 1 La Regione, in attuazione dell'articolo 44 e del Titolo V- Parte II - della Costituzione, nel rispetto della normativa comunitaria e dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, promuove e attua la bonifica integrale quale attività polifunzionale e permanente di rilevanza pubblica, finalizzata alla sicurezza territoriale, ambientale ed alimentare. In tale ambito l'attività di bonifica garantisce la sicurezza idraulica, la manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, la conservazione e la difesa del suolo, la salvaguardia e la valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente.
- 2 La presente legge:
 - a. adegua il regime di intervento dei Consorzi di bonifica, disciplinandone l'attività;
 - b. disciplina le modalità di intervento pubblico nel quadro dei piani di sviluppo rurale comunitari, dei programmi nazionali interessanti lo specifico settore e della programmazione regionale;
 - c. adegua la disciplina del settore ai principi contenuti nella parte III^A- sezioni II^A e III^A- del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale);
 - d. prevede il riordino territoriale dei comprensori di bonifica, la riorganizzazione delle funzioni dei Consorzi e il risanamento finanziario dei medesimi.

Art. 2 Classificazione del territorio e riordino dei comprensori di bonifica

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, al fine di dare attuazione ai principi contenuti nella intesa istituzionale sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 18 settembre 2008, nell'ottica di riordinare la normativa vigente in materia, individua gli ambiti territoriali denominati “comprensori di bonifica”. Tutto il territorio regionale è classificato di bonifica. La regione può escludere parti di esso per i quali non ritiene necessario estendere l'azione di bonifica
2. Per garantire unitarietà, organicità, efficacia ed efficienza alla programmazione e all'attuazione dell'azione di bonifica integrale sul territorio pugliese, l'Assessorato alle Risorse Agroalimentari, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Organizzazioni professionali agricole, le



[Handwritten signature]

Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative e l'Unione regionale delle bonifiche, propone all'approvazione della Giunta regionale un progetto per una nuova delimitazione, con riferimento al bacino idrografico, dei comprensori di bonifica e dei perimetri consortili, corredato della pertinente cartografia, tenuto conto dei seguenti criteri e finalità:

- a) omogeneità territoriale sotto il profilo idrografico ed idraulico;
 - b) necessità del territorio di azioni ed interventi per le finalità di cui all'articolo 1;
 - c) idoneità a soddisfare le esigenze di interventi connessi al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;
 - d) idoneità a garantire organicità di azioni e di interventi, funzionalità operativa ed economicità di gestione.
3. Sulla base del progetto di cui al comma 2, e del successivo articolo 42 per quanto specificatamente attiene il consorzio di bonifica del Salento, entro centottanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge, sono istituiti i seguenti Consorzi di bonifica:
- a. "Consorzio di bonifica Montano del Gargano";
 - b. "Consorzio di bonifica di Capitanata";
 - c. "Consorzio di bonifica Terre di Bari";
 - d. "Consorzio di bonifica del Salento", che include gli attuali Consorzi di bonifica "Arneo"- "Ugento Li Foggi"- "Stornara e Tara"
4. La pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) della deliberazione di Giunta regionale di cui al presente articolo assolve gli adempimenti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i. e sostituisce a tutti gli effetti la trascrizione di cui all'articolo 58 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale).

Art. 3

Ambiti territoriali dei Consorzi

1. Su ciascun comprensorio, come delimitato ai sensi del precedente articolo 2, opera un Consorzio di bonifica.
2. La Regione può stabilire che più comprensori di bonifica siano gestiti da un unico Consorzio di bonifica

Art. 4

Piano generale di bonifica e tutela dei comprensori consortili

1. Per ciascun comprensorio il Consorzio di bonifica territorialmente competente, d'intesa con Regione, Province e Comuni, con il supporto tecnico dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, predispone, entro centottanta giorni dalla data di



costituzione degli organi sociali, un Piano generale di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio, di seguito denominato Piano di bonifica. Al Piano di bonifica è allegato l'elenco delle opere pubbliche di bonifica che rivestono preminente interesse generale per la sicurezza territoriale e per lo sviluppo economico del comprensorio di cui all'articolo 21. Il termine di centottanta giorni è perentorio, scaduto il quale la Giunta regionale provvede direttamente con poteri sostitutivi.

2. Il Piano di bonifica e l'elenco delle opere pubbliche di bonifica che rivestono preminente interesse generale per la sicurezza territoriale e per lo sviluppo economico del comprensorio sono adottati dalla Giunta regionale e depositati per trenta giorni consecutivi presso l'Area Politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura.

Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante comunicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, negli albi dei Consorzi di bonifica, delle Province e dei Comuni interessati, oltre che con pubblico manifesto da affiggere a cura della Provincia o delle Province in cui ricadono i comprensori. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel B.U.R.P. della notizia di avvenuto deposito, gli interessati possono presentare le proprie osservazioni all'Area Politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura, che le trasmette ai Consorzi interessati e ai soggetti gestori del servizio idrico integrato per il relativo parere da esprimersi nei successivi trenta giorni. La Giunta regionale, entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per il parere approva definitivamente il Piano di bonifica e l'elenco delle opere pubbliche di bonifica che rivestono preminente interesse generale per la sicurezza territoriale e per lo sviluppo economico del comprensorio.

3. Il Piano di bonifica e l'elenco delle opere pubbliche di bonifica che rivestono preminente interesse generale per la sicurezza territoriale e per lo sviluppo economico del comprensorio, con le stesse procedure di cui al comma 2, possono essere aggiornati ogni qualvolta la Regione lo ritenga opportuno, ovvero lo propongano i Consorzi di bonifica e/o i soggetti gestori del servizio idrico integrato..
4. Il Piano di bonifica individua le linee di azione per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 e si coordina agli indirizzi programmatici regionali, ai piani urbanistici, ai piani di bacino ed ai piani stralcio di bacino di cui al decreto legislativo n.152/ 2006 e s.m. e i. .
5. Per ciascun intervento il Piano di bonifica definisce il progetto di fattibilità, specificando la natura pubblica o privata dello stesso.
6. Il Piano di bonifica individua, altresì, le opere di competenza privata e stabilisce gli indirizzi per la loro esecuzione.
7. Il Piano di bonifica ha efficacia dispositiva in ordine alle azioni da realizzare ed ha valore di indirizzo per quanto attiene alle azioni per la tutela del territorio, ai vincoli per la difesa dell'ambiente naturale e all'individuazione degli immobili da salvaguardare.
8. Le spese per l'elaborazione del Piano di bonifica e relativo Piano di bonifica sono a carico della Regione



Art. 5
Interventi pubblici di bonifica e di irrigazione

1. Ai fini della presente legge, sono considerati interventi pubblici di bonifica e di irrigazione:
- a) la realizzazione, la sistemazione e l'adeguamento della rete scolante, le opere di raccolta, di approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione di acqua a prevalente uso irriguo;
 - b) le opere di sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua, comprese le opere idrauliche sulle quali sono stati eseguiti interventi ai sensi del R.D. n. 215/1933;
 - c) le opere di difesa idrogeologica e di rinsaldamento e recupero delle zone franose;
 - d) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;
 - e) gli impianti per l'utilizzazione dei reflui urbani depurati ed affinati ai fini irrigui secondo quanto disposto dall'articolo 166 del decreto legislativo n. 152/2006.
 - f) le opere per la sistemazione idraulico-agraria, idraulico-forestale, silvo-pastorale, di forestazione e di bonifica idraulica;
 - g) gli acquedotti rurali;
 - h) le azioni ed interventi per la realizzazione degli usi plurimi delle acque irrigue in conformità a quanto previsto dall'articolo 166 del decreto legislativo n. 152/2006
 - i) le opere idrauliche già definite di terza categoria ricadenti nei comprensori di bonifica;
 - l) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;
 - m) le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino delle opere di cui al presente articolo, necessarie in conseguenza dei danni causati da calamità naturali nonché le opere di protezione dalle calamità naturali, in conformità alle normative nazionali e regionali in materia di avversità atmosferiche e calamità naturali;
 - n) le opere di completamento, adeguamento funzionale e normativo, ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo e per l'estendimento dell'irrigazione con opere di raccolta, adduzione e distribuzione delle acque irrigue;
 - o) gli interventi di manutenzione straordinaria di tutte le opere;



- p) gli interventi di manutenzione idraulica e idraulico-forestale destinati a prevenire e a mitigare il degrado territoriale;
- q) gli interventi e le opere di riordino fondiario;
- r) gli interventi realizzati in esecuzione dei piani e dei programmi adottati dalle Autorità di bacino;
- s) la progettazione, la realizzazione e la gestione di opere volte ad ottenere produzione di energia elettrica alternativa per il funzionamento delle opere di bonifica integrale.

Art. 6
Realizzazione delle opere pubbliche di bonifica

1. La realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5 è attribuita alla competenza della Regione che ne affida la esecuzione ai Consorzi di bonifica ai sensi del punto 4 del protocollo Stato-Regione del 18 settembre 2008.
2. La Regione può affidare ai consorzi di bonifica la realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche diverse da quelle indicate al comma 1, finalizzate alla difesa del suolo di cui all'articolo 53 del D.Lvo n. 152/2006
3. Gli enti concessionari realizzano gli interventi nel rispetto delle norme legislative e regolamentari, comunitarie, statali e regionali, in materia di lavori pubblici.
4. Gli oneri relativi alla progettazione e realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5, sono a totale carico pubblico.
5. Gli interventi di cui all'articolo 5 sono considerati opere di pubblica utilità, urgenti e indifferibili a fini espropriativi ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni e della legge regionale 22 febbraio 2005 n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità).
6. Nell'ambito dei programmi di intervento di cui agli articoli 69, 70 e 72 del d.lgs. n. 152/2006, è riconosciuta priorità agli interventi di manutenzione degli impianti pubblici di prosciugamento e di scolo gestiti dai Consorzi di bonifica, diretti a salvaguardare anche insediamenti civili.

Art. 7
Gestione opere pubbliche di bonifica

1. I Consorzi di bonifica, in relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell' articolo 6, nell'ambito del comprensorio di loro competenza, provvedono alla gestione delle



A handwritten signature or mark, possibly initials, located at the bottom right of the page.

opere pubbliche di bonifica realizzate, dalla data in cui le stesse vengono loro formalmente consegnate dalla regione.

2. Nei comprensori ove esistono corsi d'acqua naturali e artificiali, non gestiti attualmente dai Consorzi di bonifica, la Regione può affidarne la manutenzione ai Consorzi stessi, tenuto conto della interconnessione con gli altri impianti di bonifica. A tal fine è stipulata con il consorzio apposita convenzione contenente l'elencazione specifica dei corsi d'acqua sopraindicati ed il corrispettivo finanziamento.
3. La gestione comprende la manutenzione straordinaria e ordinaria, l'esercizio e la vigilanza delle opere. A tal fine i Consorzi provvedono:
 - a. alla determinazione e all'impiego delle somme occorrenti per le spese di manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica nonché alla imposizione ed alla riscossione dei relativi contributi secondo quanto previsto ai successivi articoli 19, 20 e 21;
 - b. alla vigilanza sulle opere medesime ai sensi del R.D. 8 maggio 1904 n. 368 (regolamento sulle bonifiche delle paludi e dei terreni paludosi);
 - c. al rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi di cui agli articoli 134 e 138 del R.D. n. 368/1904.
4. Per assicurare rapidità di esecuzione e conseguire economie di spesa, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche di bonifica possono essere eseguiti in economia, in amministrazione diretta, quando la spesa, anche se coperta da finanziamento pubblico, dell'intervento preventivato per singola opera non sia superiore ad Euro 50.000,00. Il consiglio d'amministrazione provvederà a redigere apposito regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia.
5. Ai fini di una maggiore sicurezza e protezione civile per i territori a valle delle dighe, la Regione eroga ai Consorzi che gestiscono dighe un contributo sulle spese di gestione, compatibilmente con le risorse di bilancio.

Art. 8

Opere di bonifica di competenza privata

1. Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi, o comuni a più fondi, necessarie per dare scolo alle acque, assicurare la funzionalità delle opere irrigue, nonché evitare ogni pregiudizio alla regolare gestione delle opere pubbliche di bonifica.
2. I proprietari possono affidare ai Consorzi di bonifica la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione delle opere di cui al comma 1, nonché delle opere di miglioramento fondiario volontarie.
3. In caso di inadempienza da parte dei privati nell'esecuzione delle opere di cui al comma 1, il Consorzio di bonifica territorialmente competente, previa diffida agli interessati, con fissazione di un congruo termine per provvedere, ne cura



l'esecuzione, rivalendosi sui proprietari inadempienti per la spesa relativa comprensiva anche delle spese di progettazione.

4. Le spese relative alle opere di competenza privata sono ripartite a carico dei proprietari degli immobili in rapporto ai benefici conseguiti.

Art. 9 Natura giuridica e statuto

1. I Consorzi di bonifica sono enti pubblici a struttura associativa, dotati di autonomia funzionale e contabile e di potere regolamentare, che operano in conformità alle leggi e secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità. I Consorzi di Bonifica sono soggetti alla vigilanza della Regione secondo quanto previsto dal successivo art. 36 e seguenti.
2. I Consorzi sono retti da uno Statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione e pubblicato per trenta giorni nell'albo consortile. Della pubblicazione è data notizia nel BURP e negli albi dei Comuni del comprensorio consortile.
3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel BURP possono essere presentate al Consorzio osservazioni da parte degli interessati. Entro i successivi trenta giorni, lo Statuto, unitamente alle osservazioni ed alle controdeduzioni, è trasmesso alla Giunta regionale che lo approva, previo parere della Commissione consiliare competente.

Art. 10 Funzioni

1. I Consorzi di bonifica, su concessione della Regione, esercitano nei comprensori di rispettiva competenza, le seguenti funzioni:
 - a) progettazione, realizzazione, manutenzione, esercizio, tutela e vigilanza delle opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 5 e degli altri impianti, compresi in sistemi promiscui, funzionali ai sistemi civili e irrigui di bonifica;
 - b) progettazione, esecuzione e gestione delle opere di bonifica di competenza privata, su delega dei privati;
 - c) progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture civili strettamente connesse con le opere pubbliche di bonifica;
 - d) utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive, con il ricorso alle procedure di cui all'articolo 166 del d. lgs. n.152/2006.
 - e) realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione ai sensi dell'articolo 75, comma 9 del d.lgs.n.152/2006. A



A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'X' or a similar symbol, located at the bottom right of the page.

tal fine la Regione, con oneri a proprio carico, può affidare ai Consorzi il compito di contribuire all'azione pubblica per la tutela dello spazio rurale, del paesaggio agrario e dell'ecosistema agricolo e forestale nonché del monitoraggio delle acque destinate all'irrigazione e di quelle defluenti nelle reti di bonifica;

- f) attuazione di studi, ricerche e sperimentazioni di interesse comprensoriale e regionale per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale, nonché per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;
 - g) promozione di iniziative e realizzazione di interventi per la informazione e la formazione degli utenti, nonché per la valorizzazione e la diffusione della conoscenza dell'attività di bonifica e di irrigazione e delle risorse acqua e suolo e della qualità dell'ambiente;
 - h) elaborazione ed attuazione dei piani di riordino irriguo;
 - i) progettazione, realizzazione e gestione di opere volte ad ottenere produzione di energia elettrica alternativa per il funzionamento delle opere di bonifica integrale.
2. Le opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 5, qualora rientrino nell'ambito delle azioni di difesa del suolo di cui al decreto legislativo n.152/2006 e siano inserite nei programmi triennali di intervento attuativi dei piani di bacino di cui all'articolo 65 del medesimo decreto legislativo, possono essere affidate ai Consorzi di bonifica per la loro realizzazione.
 3. Ai Consorzi di bonifica sono attribuite le funzioni già di competenza dei Consorzi idraulici di 3^a categoria soppressi dalla legge 16 dicembre 1993, n. 520 (Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria).
 4. Nello svolgimento delle attività di vigilanza, sorveglianza, conservazione e tutela delle opere pubbliche, i Consorzi di bonifica, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo VI, Capi I e II del R.D. n. 368/1904 e successive modificazioni e integrazioni, provvedono al rilascio delle concessioni, autorizzazioni e licenze. I relativi canoni restano a beneficio del Consorzio, secondo quanto previsto dall'articolo 100 del R.D. n. 215/1933.
 5. La Regione può affidare ai Consorzi di bonifica la progettazione e realizzazione degli interventi, ivi compresa la manutenzione, previsti nei piani di bacino di cui all'articolo 65 del d. lgs.n.152/2006, dai programmi di intervento di cui all'articolo 69 dello stesso decreto, ovvero dagli schemi previsionali e programmatici di cui agli articoli 70 e 72 del medesimo decreto legislativo.
 6. Fermo quanto disposto dall'articolo 10, comma 6, della l.r. 9 dicembre 2002, n. 19(Istituzione dell'Autorità di bacino della Puglia) , le Province, i Comuni, le Comunità Montane e gli altri enti pubblici, possono affidare ai Consorzi di bonifica, assumendone i relativi oneri, la progettazione e realizzazione degli interventi, nonché la manutenzione di opere e impianti nell'ambito delle rispettive competenze o in relazione alle materie ad essi conferite dalla Regione.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' followed by a horizontal line.

7. Ai fini del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, i Consorzi di bonifica, con riferimento alle opere la cui realizzazione è loro affidata in concessione, sono titolari di tutti i poteri espropriativi, fin dalla redazione dei relativi progetti.

Art. 11

Concessioni, licenze, permessi

1. I Consorzi di bonifica esercitano le funzioni di polizia idraulica su tutti i corsi d'acqua loro affidati in gestione e di cui curano la manutenzione, trovando applicazione i principi di cui al R .D. n. 215/1933 e successive modificazioni ed al R.D. n. 368/1904.
2. Le concessioni, le licenze ed i permessi di cui agli articoli 134 e 138 del R.D. n. 368/1904, sono rilasciate dai Consorzi di bonifica interessati per territorio, acquisito il parere favorevole del competente ufficio regionale che deve essere rilasciato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso infruttuosamente tale termine, il parere si intende positivamente espresso.
3. Il Consorzio adotta i provvedimenti entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa domanda. Trascorso tale termine senza che il Consorzio si sia pronunciato, sia pure in via interlocutoria, la domanda si intende accolta.

Art. 12

Convenzioni con imprenditori agricoli

1. Per favorire e sostenere la multifunzionalità delle imprese agricole, i Consorzi possono stipulare convenzioni, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del d. leg.vo 18 maggio 2001, n. 228(Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57)), con gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 C.C. e successive modificazioni, iscritti al Registro delle imprese, in particolare per realizzare attività e opere destinate alla tutela e conservazione del suolo e alla manutenzione delle opere di bonifica.

Art. 13

Catasto

1. I Consorzi istituiscono il catasto consortile cui vanno iscritti tutti gli immobili siti nell'ambito del comprensorio consortile.
2. L'aggiornamento è effettuato annualmente mediante:
 - a) la consultazione dei dati del catasto erariale;
 - b) i dati emergenti dalla documentazione traslativa presentata dai proprietari consorziati;



- c) la consultazione dei registri delle conservatorie ai sensi dell'articolo 31 della legge 13 maggio 1999 n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale).

Art. 14
Piano di classifica

1. Il piano di classifica degli immobili individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica, quali indicati al successivo articolo 19, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi ed i conseguenti indici per la determinazione dei contributi. Al Piano di classifica è allegata una cartografia che definisce il perimetro di contribuenza, al cui interno sono compresi esclusivamente gli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica.
2. L'Area Politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del progetto di cui all'articolo 2, comma 2, predispone uno schema, per la elaborazione del piano di classifica, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente. Il Piano è elaborato dal Consorzio di bonifica competente per territorio entro centoventi giorni dalla data di approvazione del piano di bonifica..
3. Il Piano di classifica e il relativo perimetro di contribuenza, sono pubblicati per quindici giorni nell'albo del Consorzio, nonché negli albi dei comuni, che in tutto o in parte, ricadono nel comprensorio di bonifica. Trascorso il termine di pubblicazione, i relativi atti con le eventuali osservazioni proposte e con le relative controdeduzioni del Consorzio, sono trasmessi all'Area Politiche per lo sviluppo rurale, servizio agricoltura, che predispone lo schema di provvedimento da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.
4. Il Piano di classifica, dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale, è pubblicato nel BURP.
5. il piano classifica è soggetto a aggiornamento o modifica, con la stessa procedura di cui al presente articolo, a seguito di modifiche del piano di bonifica di cui al precedente articolo 4 o per altri motivi che ne comportino il necessario adeguamento.
6. in fase di prima applicazione della legge i piani di classifica sono redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della presente legge e, sono adeguati a seguito dell'approvazione del piano generale di bonifica di cui al precedente articolo 4.

Art. 15
Pubblicazione

1. Gli atti degli Organi consortili sono pubblicati nell'albo pretorio del Consorzio, entro il settimo giorno lavorativo dalla data di adozione, per un periodo di dieci giorni consecutivi.



2. Le deliberazioni di cui si dichiara l'urgenza sono pubblicati nell'albo pretorio del Consorzio nel giorno immediatamente successivo a quello di adozione per un periodo di sette giorni.

Art. 16
Trasparenza ed informazione

1. Nell'attività di programmazione e di amministrazione, nell'esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i Consorzi di bonifica agiscono con modalità e procedure improntate alla trasparenza, alla imparzialità e buona amministrazione e nel rispetto della legislazione comunitaria, nazionale e regionale.
2. I Consorzi di bonifica assicurano l'informazione agli utenti mediante avvisi sui giornali, comunicazioni e pubblicazioni delle notizie negli albi pretori dei Comuni, delle Province e delle Comunità Montane e in ogni altra forma anche telematica ritenuta idonea.
3. I Consorzi di bonifica garantiscono, nei limiti previsti dalla legge, l'accesso agli atti ed ai documenti inerenti l'attività, i servizi e le opere gestite. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e dal regolamento consortile.

Art. 17
Controllo di gestione

1. I Consorzi di bonifica adottano il controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire:
 - a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e progetti approvati dagli Organi del Consorzio;
 - b) la gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse.
2. Il controllo di gestione è riferito ai seguenti principali contenuti e requisiti dell'azione del Consorzio:
 - a) la rispondenza rispetto ai programmi e ai progetti contenuti nei documenti previsionali e programmatici e l'adeguatezza rispetto alle risorse finanziarie disponibili;
 - b) la tenuta della contabilità rispetto alle esigenze delle strutture gestionali interne ed ai condizionamenti tecnici e giuridici esterni;
 - c) l'efficienza dei processi di attivazione e di gestione dei servizi.



3 Il Consiglio di amministrazione del Consorzio provvede al controllo interno di gestione eventualmente anche attraverso un soggetto esterno adeguatamente qualificato;

7. Il Consiglio d'amministrazione, compatibilmente con le risorse disponibili, al fine di conseguire economie nei costi di gestione, istituisce un ufficio legale interno, per la gestione del contenzioso del consorzio. Il ricorso a professionisti esterni deve essere adeguatamente motivato per la particolarità della causa.

Art. 18 Contributi di bonifica

1. I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli di cui al comma 1 dell'articolo 14, situati nel perimetro di contribuenza che traggono un beneficio diretto e specifico, di cui al successivo articolo 19, dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica, detratte le somme erogate dalla Regione e/o da altri enti pubblici ai sensi del successivo articolo 21, comma 4. Per beneficio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica.
2. I Consorzi di bonifica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, sulla base delle spese di cui al comma 1 risultanti dal bilancio preventivo, approvano il piano annuale di riparto delle stesse tra i proprietari contribuenti, sulla base degli indici di beneficio definiti nel Piano di classifica di cui al precedente articolo 14.
3. Il piano di riparto è elaborato sulla base di uno schema predisposto dall'Area per lo Sviluppo rurale, Servizio Agricoltura.
4. I contributi imposti dai Consorzi costituiscono oneri reali sugli immobili, hanno natura tributaria e sono riscossi mediante ruoli secondo le norme vigenti per la esazione dei tributi ovvero mediante versamento diretto del consorziato, sulla base di specifico avviso inviato dal Consorzio o dall'esattore.
5. I Consorzi di bonifica negli avvisi emessi per il pagamento del contributo consortile, devono indicare la motivazione del tipo di beneficio, secondo l'elencazione di cui al successivo articolo 19, e l'immobile a cui il contributo richiesto si riferisce. In presenza di più immobili facenti capo a un'unica ditta si emette un unico avviso di pagamento.

Art. 19 Beneficio di bonifica

1. Il beneficio di bonifica può concernere un solo immobile o una pluralità di immobili e deve contribuire a incrementarne o conservarne il relativo valore.
2. Con riferimento alle funzioni consortili di cui al precedente articolo 10, il beneficio di bonifica può essere:



- a) di presidio idrogeologico dei territori collinari e montani;
 - b) di difesa idraulica di bonifica dei territori di collina e pianura;
 - c) di disponibilità idrica e irrigua.
3. Costituisce beneficio di presidio idrogeologico il vantaggio, tratto dagli immobili situati nelle aree collinari e montane, dalle opere e dagli interventi di bonifica suscettibili di difendere il territorio dai fenomeni di dissesto idrogeologico e di regimare i deflussi montani e collinari del reticolo idraulico minore.
 4. Costituisce beneficio di difesa idraulica di bonifica il vantaggio tratto dagli immobili situati in ambiti territoriali di collina e di pianura, regimati dalle opere e dagli interventi di bonifica, che li preservano da allagamenti e ristagni di acque, comunque generati. Sono compresi gli allagamenti di supero dei sistemi di fognatura pubblica che, in caso di piogge intense rispetto all'andamento meteorologico normale, vengono immessi nella rete di bonifica per mezzo di sfioratori o scolmatori di piena.
 5. Costituisce beneficio di disponibilità irrigua il vantaggio tratto dagli immobili compresi in comprensori irrigui sottesi a opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue, di cui al precedente articolo 5.
 6. Costituisce altresì beneficio di disponibilità idrica il vantaggio tratto dagli immobili inclusi in comprensori serviti da acquedotti rurali in attività.
 7. I benefici di presidio idrogeologico e di difesa idraulica vanno economicamente valutati nel Piano di classifica e ripartiti fra gli enti pubblici interessati a tali benefici di carattere generale.

Art. 20
Immobili serviti da pubblica fognatura

1. Non sono assoggettati a contributo di bonifica per lo scolo delle acque gli immobili situati in aree urbane servite da pubblica fognatura, a condizione che le relative acque trovino recapito nel sistema scolante del comprensorio di bonifica esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione, ovvero non siano sversate nel sistema scolante del comprensorio di bonifica.
2. Il contributo per lo scolo delle acque reflue, che trovano recapito nel sistema scolante di bonifica esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione, è a carico dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, sulla base di quanto previsto al comma 3.
3. I soggetti gestori del servizio idrico integrato, che utilizzano corsi d'acqua naturali o artificiali affidati in gestione ai Consorzi di bonifica come recapito di acque reflue urbane depurate, hanno l'obbligo di contribuire, ai sensi dell'articolo 166 d. lgs. n.152/2006, alle spese consortili di manutenzione ed esercizio dei predetti corsi



d'acqua, in proporzione al beneficio ottenuto, determinato secondo i criteri fissati d'intesa con i soggetti gestori del servizio idrico integrato.

4. In caso di inadempimento da parte del soggetto gestore, l'Autorità d'ambito, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni, procede alla risoluzione del contratto.

Art. 21

Contributi della Regione e di altri soggetti pubblici

1. La Regione finanzia la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'esercizio di opere pubbliche di bonifica che rivestano preminente interesse generale per la sicurezza territoriale, nei limiti delle risorse stabilite dal bilancio regionale e degli accreditamenti disposti dalla Stato ai sensi del DPCM 11 maggio 2001. (*)
2. Gli enti pubblici che affidano ai Consorzi la realizzazione di opere di bonifica e la loro gestione finanziano integralmente le relative spese.
3. La Regione concorre, compatibilmente con le risorse di bilancio, ai costi per il consumo di energia elettrica per attivare impianti pubblici di bonifica per il sollevamento delle acque ai fini di difesa del territorio e dell'irrigazione dello stesso, atteso l'interesse pubblico generale che l'azione svolta da tali impianti riveste sul territorio.
4. I contributi erogati dalla Regione e/o da altri soggetti pubblici per la manutenzione anche straordinaria e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica sono detratti dall'ammontare delle somme oggetto del piano di riparto.

Art. 22

Accordi di programma

1. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione con le Province, gli altri Enti locali e i Consorzi di bonifica, la Regione promuove accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'articolo 75 del d.lgs. n. 152/2006.
2. Le Province, i Comuni, le Comunità Montane e gli altri enti competenti per territorio, nonché gli enti gestori del servizio idrico integrato degli ambiti territoriali ottimali, costituiti a norma del d.lgs. n. 152/2006, possono stipulare con i Consorzi di bonifica intese e convenzioni per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione in comune di specifici servizi, per la gestione e realizzazione di opere e per il conseguimento di obiettivi comuni.
3. Ai fini della tutela della quantità e della qualità delle acque le Province possono affidare ai Consorzi proprie specifiche funzioni per la salvaguardia delle risorse idriche e per la tutela dell'ambiente.

f (*) in questa parte,



Art. 23
Emergenza idrica

1. Ai sensi dell'articolo 167 del d. lgs. n. 152/2006 , nei periodi di siccità e, comunque, nei casi di scarsità di risorse idriche, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo delle acque.
2. La Regione, negli anni caratterizzati da scarsità di risorsa idrica disponibile, che determini la riduzione della quantità di acqua distribuita o addirittura un mancato esercizio della stagione irrigua, può intervenire, con legge di bilancio, per il ripiano del deficit della gestione dell'irrigazione. A tal fine i Consorzi devono predisporre apposita documentazione attestante l'entità del deficit.
3. La Regione, sulla base del decreto ministeriale di declaratoria dell'eccezionale siccità, provvede ad erogare ai Consorzi le somme eventualmente assegnate dallo Stato per lo specifico intervento, integrate, se necessario, con propri stanziamenti compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
4. Nel caso in cui a seguito della scarsità di risorse idriche vengano disposte limitazioni temporali o quantitative per l'uso irriguo è dovuto, a carico delle altre utenze che traggono vantaggio dalle predette limitazioni, il pagamento di una maggiorazione dei relativi canoni, determinata con delibera della Giunta regionale. L'importo, devoluto ai Consorzi di bonifica, è commisurato ai minori introiti conseguenti alla ridotta erogazione di acqua agli utenti. Tale importo è detratto dalle somme da erogarsi da parte della Regione ai sensi del precedente comma 3.

Art. 24
Risparmio idrico

1. Al fine di contenere i consumi di acqua per l'irrigazione delle colture e nel contempo tutelare l'ambiente naturale, la Regione interviene, compatibilmente con le risorse di bilancio, sulla base di progetti predisposti dai Consorzi di bonifica, con appositi stanziamenti:
 - a) per finanziare l'ammodernamento degli impianti di adduzione anche mediante l'installazione di apparecchiature che tendono ad evitare perdite d'acqua nei nodi nevralgici delle infrastrutture irrigue e per l'inserimento nei gruppi di consegna della risorsa di idonei strumenti di misurazione dell'acqua;
 - b) per erogare contributi per l'espletamento da parte dei Consorzi di una attività di "assistenza tecnica irrigua" che, attraverso idonei sistemi di divulgazione telematica e l'utilizzo di programmi che rilevino i dati dalle stazioni agrometeorologiche dislocate nei comprensori irrigui, facilitano l'uso corretto dell'acqua ed una ottimizzazione della stessa, anche attraverso l'utilizzazione di idonee apparecchiature aziendali per la distribuzione irrigua alle colture;
 - c) per finanziare progetti di riutilizzo delle acque reflue per l'irriguo in agricoltura.




Art. 25
Organi

1. Sono Organi dei Consorzi di bonifica:
 - a) l'Assemblea dei consorziati;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Revisore Unico.

ART. 26
Assemblea dei consorziati

1. L'Assemblea elegge i componenti del Consiglio di amministrazione, di cui al successivo articolo 30.
2. L'Assemblea dei consorziati è costituita dagli iscritti nel catasto consortile che godono dei diritti civili e sono in regola con il pagamento del contributo consortile, ai sensi dell'articolo 18.
3. Il Consorzio, secondo le modalità e nei termini previsti dallo Statuto, predispone gli elenchi degli aventi diritto al voto, distinti per fasce secondo i successivi articoli 27 e 28, nei quali devono essere iscritti i consorziati indicati al 2° comma, appartenenti alla relativa fascia, per ciascuno dei quali vanno indicati i dati anagrafici e l'ammontare dei contributi dovuti.
4. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono pubblicati nelle forme e secondo le modalità previste nello Statuto, che disciplina altresì i termini e le condizioni per eventuali integrazioni o rettifiche sulla base di specifiche richieste degli interessati.
5. Per le società e per le persone giuridiche sono iscritte nell'elenco degli aventi diritto al voto i rispettivi rappresentanti legali a meno che non vengano designati quali rappresentanti altri soggetti con apposito provvedimento dei rispettivi organi.
6. La documentazione attestante il possesso del titolo di legittimazione per l'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto deve essere depositata a pena di decadenza entro il quarantesimo giorno antecedente quello fissato per la convocazione dell'Assemblea dei consorziati.



ART. 27
Aventi diritto al voto

1. Ogni consorziato, che ai sensi del precedente articolo 26 fa parte dell'Assemblea, ha diritto ad un voto fatta eccezione per le ipotesi previste dal successivo comma 6.
2. Il voto è segreto e personale ed è delegabile solo nei casi di comunioni familiari, ereditarie, società ed enti.
3. In caso di comunione il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario della corrispondente partita catastale, fatta eccezione per l'ipotesi in cui venga conferita specifica delega ad altro proprietario della stessa comunione che rappresenta la maggioranza.
4. Per le società e per le persone giuridiche il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali o da rappresentanti specificamente designati dai competenti organi.
5. La qualità di primo intestatario o di rappresentante è attestata mediante autocertificazione accompagnata da documento di riconoscimento che deve essere esibito.
6. Qualora il consorziato ai sensi del primo comma abbia diritto al voto e rivesta nel contempo la qualità di rappresentante, ai sensi del presente articolo, di società, comunioni o altre persone giuridiche, esercita il diritto di voto sia per se stesso che per gli organismi rappresentati.

Art. 28
Elezioni

1. Ai fini della elezione dei Consiglieri i consorziati sono suddivisi in tre fasce, a seconda del diverso carico contributivo.
2. Alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale ed il numero delle ditte consorziate.
3. Alla seconda fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale decurtata della contribuzione a cui sono tenuti i consorziati della prima fascia ed il numero totale delle ditte contribuenti del Consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima fascia.
4. Alla terza fascia appartengono i consorziati che non rientrano nelle prime due.
5. La contribuzione consortile totale e il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti, vanno desunti dall'elenco dei contribuenti aggiornato all'anno in cui il Consorzio indice l'elezione.



6. L'elezione del Consiglio si svolge sulla base di una lista o di liste concorrenti di candidati compresi negli elenchi degli aventi diritto al voto delle rispettive fasce. Qualora non sia presentata alcuna lista, gli elettori di una fascia possono dare il voto di preferenza ad aventi diritto della medesima fascia.
7. Le liste devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero di Consiglieri da eleggere nell'ambito di ciascuna fascia.
8. Ad ogni fascia viene attribuito un numero di consiglieri percentualmente pari al rapporto tra la somma dei contributi imposti ai consorziati di ciascuna fascia ed il totale della contribuzione, con arrotondamento all'unità più vicina.
9. Le liste devono essere presentate e sottoscritte, nei termini e con le modalità fissate nello Statuto, dall'uno per cento dei consorziati aventi diritto di voto nella rispettiva fascia, con un minimo di 50 sottoscrittori nell'ipotesi in cui l'uno per cento risulti inferiore. Il voto è espresso mediante segno di croce da apporre nella casella risultante a fianco dei nomi della lista prescelta.
10. Alla lista dei candidati che ha conseguito il maggior numero di voti per ognuna delle tre fasce sono assegnati, con gli eventuali arrotondamenti all'unità superiore, i tre quarti del numero dei Consiglieri da eleggere.
11. Il residuo quarto è attribuito alla lista o alle liste in proporzione ai voti rispettivamente conseguiti escludendo, dalla ripartizione, le liste che non hanno ottenuto almeno il 10% dei voti espressi.
12. Sono eletti nell'ambito di ciascuna lista i candidati che ottengono il maggior numero di voti preferenziali. In caso di parità di voti preferenziali è eletto il candidato iscritto a ruolo per maggior contribuzione; in caso di parità anche nella contribuzione è eletto il candidato di maggiore età.
13. Entro otto giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, i verbali relativi alle operazioni elettorali sono trasmessi in copia all'Assessorato alle Risorse Agroalimentari e i Consorzi, con apposito provvedimento, rendono noti i risultati elettorali.
14. Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso all'Assessorato alle Risorse Agroalimentari, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati nell'albo consortile.
15. Esaminati gli atti relativi alle operazioni elettorali, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dispone, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati elettorali, l'insediamento del Consiglio di Amministrazione. Trascorso il termine di sessanta giorni senza che venga assunto alcun provvedimento, i risultati elettorali si intendono convalidati. Il Presidente o il Commissario straordinario del Consorzio, in carica alla data delle elezioni, provvede non oltre quindici giorni dalla scadenza del predetto termine a convocare il nuovo Consiglio di amministrazione, che risulta validamente costituito anche se non sono stati ancora designati i rappresentanti delle amministrazioni comunali e provinciali di cui all'articolo 30.
16. Le elezioni sono valide qualora i consorziati partecipanti al voto rappresentino, in almeno una delle tre fasce, il 10% della contribuzione della relativa fascia.



17. Nel caso in cui non venga raggiunto il quorum l'Amministrazione uscente riconvoca nuovamente l'Assemblea entro sei mesi per ripetere la votazione. Qualora anche tale seconda votazione non risulti valida la Giunta regionale nomina un Commissario con il compito di indire le elezioni entro un anno.

Art. 29
Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione:
- a) i minori, gli interdetti e gli inabilitati;
 - b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
 - c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
 - d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano la iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvi gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misura di sicurezza che non consentano la iscrizione nelle liste elettorali;
 - e) i dipendenti di organi ed istituzioni cui competono funzioni di controllo sull'amministrazione del Consorzio;
 - f) i dipendenti del Consorzio di bonifica;
 - g) coloro che hanno avuto l'incarico della gestione finanziaria del Consorzio e non abbiano ancora reso il conto;
 - h) coloro che hanno con il Consorzio liti pendenti rientranti nella giurisdizione della magistratura ordinaria, amministrativa o tributaria;
 - i) coloro che eseguono opere o rendono servizi per conto del Consorzio;
 - j) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio.
2. Le cause sopra indicate comportano, qualora intervengano in corso di mandato, la decadenza dall'incarico.
3. Le cariche di Presidente e di Vice Presidente sono incompatibili con la carica di Assessore e Consigliere Regionale, Presidente e Vice Presidente della Giunta provinciale, Sindaci e Assessori dei Comuni ricadenti totalmente o parzialmente nel comprensorio consortile, Amministratori degli Enti strumentali della Regione.
4. Le suindicate cause di ineleggibilità ed incompatibilità si applicano anche ai Revisori dei conti.




Art. 30
Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto, a seconda dell'estensione territoriale del comprensorio di ciascun Consorzio, da un minimo di 10 ad un massimo di 20 membri eletti dai consorziati. Lo statuto di ciascun Consorzio indica il numero dei Consiglieri elettivi.
2. Fanno parte del Consiglio di amministrazione da uno a tre rappresentanti dei Comuni ricadenti in tutto o in parte nel comprensorio consortile. Tale numero è previsto nello statuto di ciascun Consorzio in ragione del numero dei membri elettivi.
3. Del Consiglio di amministrazione fa parte, inoltre, un rappresentante della Provincia ricadente nel comprensorio consortile, nominato con decreto del Presidente della stessa, entro sessanta giorni dalla data delle elezioni consortili. Nell'ipotesi che il comprensorio del Consorzio ricada in più Province, fa parte del consiglio di Amministrazione il rappresentante di quella nel cui ambito territoriale ricade la maggior parte del comprensorio consortile
4. Il Consiglio svolge le funzioni indicate nella presente legge e nello Statuto del Consorzio.
5. Il Consiglio di amministrazione può validamente esercitare le funzioni anche nel caso in cui non siano ancora stati designati o sostituiti, in caso di cessazione dalle cariche, i rappresentanti delle Amministrazioni comunali e Provinciali.

Art. 31
Designazione dei rappresentanti dei Comuni

1. I rappresentanti dei Comuni nel Consiglio di amministrazione sono designati da un'Assemblea composta dai Sindaci dei Comuni del comprensorio o da loro delegati.
2. La convocazione dell'Assemblea di cui al comma 1 avviene su richiesta del Presidente del Consorzio, entro i trenta giorni anteriori alla scadenza degli Organi consortili.
3. L'assemblea dei Sindaci è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune avente il maggior numero di abitanti o da un suo delegato.
4. L'assemblea dei Sindaci non può procedere alle elezioni se non interviene la maggioranza dei componenti.
5. Nel caso di mancato raggiungimento del numero legale, l'assemblea è convocata di diritto per l'ottavo giorno successivo e può effettuare validamente le elezioni con la presenza di almeno un terzo dei componenti.



A handwritten signature or mark, possibly a stylized letter or initials, located at the bottom right of the page.

Art. 32
Durata in carica


1. Il Consiglio di amministrazione resta in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento.
2. Nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di un Consigliere, si procede alla sua sostituzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione, da adottarsi entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data della vacanza. La sostituzione avviene con la nomina del primo dei non eletti nella medesima lista. In assenza di candidati in tale lista, si procede alla nomina di quello che ha conseguito il maggior numero di voti in una delle altre liste della medesima fascia.
3. In caso di cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti eletti, si procede a nuove elezioni.

Art. 33
Presidente e Vicepresidente

1. Il Consiglio di amministrazione, nella sua prima riunione, elegge, a maggioranza assoluta dei componenti eletti, il Presidente e il Vicepresidente, da scegliersi tra i membri eletti dall'Assemblea.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, presiede e convoca il Consiglio di amministrazione e svolge le funzioni indicate nello statuto.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o, qualora questi sia a sua volta assente o impedito, dal Consigliere più anziano di età.
4. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione.
5. Quando il Presidente ed il Vice Presidente cessano dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro un mese il Consiglio di amministrazione per provvedere alla loro sostituzione.

Art. 34
Revisore Unico

1. Il Revisore Unico è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione adottata dalla Giunta su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari.
2. Il Revisore Unico dura in carica cinque anni. Cessa comunque dalla carica prima della scadenza, in caso di cessazione degli altri organi.



3. Il Revisore Unico esercita i compiti di controllo gestionale, finanziario e di legittimità previsti dallo statuto e dalle leggi vigenti e riferisce all'Assessore regionale alle risorse agricole ed alla Corte dei Conti.
4. Il Revisore, alla scadenza del suo mandato o nel caso di decadenza di tutti gli organi consortili, resta in carica per lo svolgimento della ordinaria amministrazione fino al suo rinnovo.

Art. 35
Indennità agli amministratori ed al Revisore Unico

1. Ai Componenti il Consiglio di Amministrazione è corrisposto un gettone di presenza, non commutabile in indennità, per ogni riunione, in misura non superiore a quella spettante ai Consiglieri provinciali della Provincia in cui ha sede il Consorzio.
2. I compensi per il Presidente e il Vicepresidente sono stabiliti con provvedimento del Consiglio di Amministrazione dei Consorzi, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.
3. Il compenso per il revisore unico è parametrato ai minimi delle tariffe professionali.

Art. 36
Vigilanza e tutela

1. Le funzioni di vigilanza e tutela sui Consorzi di bonifica sono esercitate dalla Regione nei modi previsti dal presente articolo.
2. L'Assessorato alle Risorse Agroalimentari può chiedere ai Consorzi documenti, informazioni e chiarimenti e può disporre ispezioni e perizie volte ad accertare il regolare esercizio dell'attività del Consorzio, con particolare riguardo ai programmi e agli interventi da realizzare.
3. Nell'ipotesi di inadempimento di atti o provvedimenti previsti dalla legge o dallo statuto, l'Assessorato alle risorse agroalimentari diffida il Consorzio a provvedervi entro un termine determinato. Scaduto infruttuosamente tale termine, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta per i relativi adempimenti.
4. Sono soggette al controllo di legittimità e di merito da parte della Giunta regionale le deliberazioni concernenti:
 - a) bilancio preventivo e relative variazioni;
 - b) conto consuntivo;
 - c) mutui;
 - d) statuto e regolamenti di amministrazione;
 - e) partecipazione ad enti, società ed associazioni;
 - f) acquisto o alienazione di immobili;



- g) adozione e/o modifiche del piano di organizzazione variabile (POV).
 - h) i piani di riparto dei canoni irrigui e dei contributi dovuti.
5. Sono, inoltre, soggette al controllo di legittimità tutte le altre deliberazioni non indicate al comma precedente, ad esclusione di quelle di mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, adottate dal Consorzio che le trasmette quindicinalmente all'Area Politiche per lo Sviluppo rurale, Servizio agricoltura per l'apposizione del relativo visto.
6. Le deliberazioni indicate al comma 4 sono inviate entro venti giorni dalla loro adozione all'Assessorato alle risorse agroalimentari e divengono esecutive se, nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento, l'Assessorato medesimo non ne sottopone alla Giunta regionale la proposta di annullamento, dandone contestuale notizia al Consorzio deliberante. Sulla proposta di annullamento la Giunta decide nel termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa. Decorso tale termine la deliberazione diviene esecutiva.
7. Prima della scadenza del termine di trenta giorni di cui al comma 6, per una volta soltanto, l'Assessorato alle risorse agroalimentari può chiedere al Consorzio deliberante il riesame della deliberazione, chiarimenti o elementi integrativi che devono essere forniti nei successivi venti giorni. In questo caso, i termini di cui al comma 6 vengono interrotti e riprendono a decorrere dalla data di ricevimento dei chiarimenti.
8. I termini previsti dal presente articolo sono sospesi dal 10 al 24 agosto e dal 24 dicembre al 2 gennaio di ogni anno.
9. Le funzioni di controllo previste dal presente articolo sono esercitate dal competente ufficio istituito presso l'Area Politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura.

Art. 37 **Impugnazioni**

1. Contro le deliberazioni degli organi dei Consorzi è ammesso ricorso entro trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione delle stesse.
2. L'opposizione non sospende l'esecutività del provvedimento impugnato.
3. Sul ricorso Il Consorzio delibera le controdeduzioni da inviare, entro trenta giorni dalla data di ricezione, alla Giunta regionale per il relativo controllo.

Art. 38 **Scioglimento degli Organi di amministrazione ordinaria**

1. Il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari, previa deliberazione della Giunta stessa, può disporre lo



scioglimento degli Organi di amministrazione dei Consorzi qualora nella gestione degli stessi venga accertata inefficienza nello svolgimento dell'attività consortile, nell'esercizio o nella manutenzione delle opere, per gravi violazioni di leggi, di regolamenti e dello statuto consortile, nonché per gravi irregolarità amministrative o contabili, che compromettano il conseguimento delle finalità istituzionali del Consorzio.

2. Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un Commissario straordinario, incaricato dell'amministrazione dell'ente, che deve convocare, entro e non oltre i successivi centottanta giorni, l'Assemblea dei consorziati per l'elezione del nuovo Consiglio.
3. Il termine di convocazione può essere prorogato dalla Giunta Regionale solo per motivate necessità. La proroga non può essere superiore ad un periodo di ulteriori centottanta giorni.
4. Il Commissario straordinario rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi organi consortili.
5. Il Commissario straordinario è assistito da una Consulta composta da tre esperti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
6. Al commissario ed agli esperti nominati nella Consulta spetta un compenso determinato con atto della Giunta regionale.

Art. 39 Prorogatio

1. Alla scadenza del periodo ordinario di mandato, gli Organi restano in carica in regime di prorogatio per un periodo di quarantacinque giorni per l'ordinaria amministrazione e comunque per il compimento degli atti urgenti ed indifferibili per il perseguimento dei fini istituzionali e per la tutela dei diritti ed interessi del Consorzio nei confronti di terzi, nonché per gli atti soggetti a scadenza di termini.
2. Trascorso il termine di cui al primo comma senza che si sia provveduto allo svolgimento delle elezioni per la nomina del Consiglio di amministrazione, la Giunta regionale procede alla nomina di un Commissario straordinario con il compito di provvedere alla convocazione dell'Assemblea per la elezione degli organi e, nelle more, all'amministrazione ordinaria del Consorzio.

Art. 40 Commissione consultiva regionale per la bonifica e l'irrigazione

1. E' istituita presso l'Area Politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura, quale organo consultivo della Giunta regionale, la Commissione consultiva per la bonifica e l'irrigazione avente la funzione di esprimere pareri e formulare proposte per l'attuazione della presente legge e su tutti gli argomenti di interesse generale dei



A handwritten signature, possibly in black ink, consisting of a stylized, looped shape.

ConSORZI, concernenti le attività istituzionali dei Consorzi stessi. Ai componenti della Commissione non è riconosciuto alcun compenso e/o rimborso spese.

2. In particolare la Commissione formula proposte in ordine:
 - a) all'elaborazione degli schemi di statuto dei Consorzi;
 - b) all'elaborazione dei criteri per la formulazione dei piani di classifica ai fini del riparto delle spese consortili.
3. La Commissione esprime parere, obbligatorio e non vincolante, in ordine alle proposte di:
 - a) piano regionale per la bonifica e l'irrigazione;
 - b) delimitazione dei comprensori di bonifica e fusioni di Consorzi;
 - c) piani generali di bonifica e di tutela del territorio rurale;
 - d) piani di classifica per il riparto degli oneri e delle spese di gestione consortile;
 - e) delimitazione dei perimetri consortili.
4. La Commissione, costituita con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è composta da diciotto membri:
 - a) Assessore regionale alle Risorse Agroalimentari o un suo delegato che la presiede;
 - b) un rappresentante del soggetto gestore del servizio idrico integrato;
 - c) tre rappresentanti dei Consorzi di bonifica nella persona dei direttori, designati dall'Unione Regionale Bonifiche allo scopo di garantire la partecipazione delle diverse aree territoriali;
 - d) quattro componenti designati dalle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
 - e) tre componenti designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
 - f) un componente ciascuno, designato dalle delegazioni regionali dell'ANCI e dell'UPI;
 - g) il direttore dell'Unione regionale Bonifiche
 - h) un rappresentante ciascuno dell'Ordine dei dottori agronomi e forestali, degli ingegneri idraulici e dei geologi.



Art. 41
Riordino territoriale dei Consorzi

1. In sede di prima attuazione della presente legge la Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore, nomina un Commissario straordinario per ognuno dei consorzi di bonifica di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b), e c) con il compito di provvedere agli atti costitutivi, alla elaborazione dello statuto di cui all'articolo 9 e alla costituzione degli organi sociali.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 possono essere affidati, in coerenza al progetto di delimitazione dei comprensori e perimetri consortili di cui all'articolo 2 comma 2, al Presidente o Commissario regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le elezioni per la costituzione degli Organi dei Consorzi di cui all'articolo 2, comma 3, devono essere effettuate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione dello statuto.
4. Ai soli fini dello svolgimento delle elezioni di cui al comma 3 gli aventi diritto al voto sono determinati sulla base dei piani di contribuenza e catasto consortile in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. I consorzi istituiti ai sensi dell'art.2, comma 3 lettere a, b, e c, succedono in tutti i diritti e gli obblighi facenti capo ai preesistenti consorzi.
6. Fino all'insediamento degli organi dei consorzi di cui all'art. 2, comma 3 lettere a), b) e c), l'amministrazione degli attuali consorzi è assicurata dagli organi o Commissari straordinari, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. I Piani di classifica e di contribuenza dei consorzi " Ugento li foggi, Arneo, Stornara e Tara e Terre d'Apulia, sono annullati dalla data di entrata in vigore della presente legge. E' fatto salvo il pagamento del corrispettivo per il consumo dell'acqua per uso irriguo e potabile.

Art. 42

(Disposizioni per la fusione dei Consorzi di bonifica Arneo, Ugento li Foggi, Stornara e Tara)

1. Per l'istituzione del consorzio di cui all'art. 2 comma 3, lett. d), la Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario straordinario che provvede alla incorporazione dei consorzi di bonifica Arneo, Ugento li Foggi e Stornara e Tara, nonché agli adempimenti di cui all'art. 41.
2. Per il compenso del Commissario straordinario si provvede ad istituire un capitolo di spesa nel bilancio regionale.
3. Ai fini dei rapporti con i terzi, la fusione ha efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo nel quale sono ultimati gli adempimenti di cui al precedente art. 41, data a



A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'A' or similar character, located at the bottom right of the page.

partire dalla quale è soppressa la personalità giuridica dei preesistenti consorzi di bonifica incorporanti e il nuovo consorzio di bonifica del salento subentra agli stessi in tutti i rapporti giuridici.

4. Gli organi ed i collegi sindacali dei consorzi incorporanti decadono a decorrere dalla data di cui al comma 3. Le relative funzioni sono assicurate dal Revisore Unico del consorzio di bonifica che è indicato nel provvedimento assunto dalla Giunta regionale, di cui al comma 1.

Art. 43 **Risanamento finanziario**

1. I Consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono la gestione separata al fine di procedere ad una idonea sistemazione e regolarizzazione delle situazioni gestionali, finanziarie ed economiche. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano alla Giunta Regionale, tramite l'Assessore alle Risorse Agroalimentari, una relazione sulla specifica situazione patrimoniale, finanziaria, economica, operativa ed organizzativa di ciascuno di essi.
2. La relazione di cui al comma 1, in particolare:
 - a) rileva i singoli elementi che compongono il patrimonio del Consorzio di bonifica;
 - b) formula il programma di alienazione dei beni mobili ed immobili non strettamente necessari alla prosecuzione dell'attività istituzionale;
 - c) provvede alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, evidenziando distintamente le situazioni creditorie e debitorie nei confronti di banche, di agenti della riscossione partecipati da Equitalia s.p.a. (già concessionari del servizio nazionale della riscossione dei tributi), di enti pubblici e privati fornitori, di imprese appaltatrici, di personale dipendente, nonché quelle derivanti da condanne e ordinanze giurisdizionali o da lodi arbitrali definitivi, proponendo eventuali componimenti bonari dei contenziosi in essere, da inserire nel programma di risanamento economico e finanziario da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;
 - d) provvede alla ricognizione di tutto il personale dipendente formando un elenco dal quale, per ciascun dipendente, risultino la natura giuridica del rapporto, la sua decorrenza ed il termine, se previsto, la qualifica ed il livello retributivo funzionale, il trattamento giuridico ed economico, previdenziale ed assistenziale in atto.
3. Il Consorzio, sulla base della relazione di cui al precedente comma, predispone un piano di riorganizzazione funzionale e finanziario da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale, il quale deve prevedere:
 - a) programma di dismissione dei beni mobili ed immobili non strettamente necessari alla prosecuzione dell'attività istituzionale del Consorzio



- b) piano di organizzazione variabile del personale, diviso per aree operative, individuato per professionalità e qualifica, necessario per assicurare le indefettibili attività istituzionali, secondo le procedure previste nel contratto collettivo nazionale per i dipendenti consortili;
- c) fabbisogno finanziario derivante dalla contribuzione consortile e/o da altri mezzi propri.
4. Il piano, sentito il parere delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, maggiormente rappresentative, individua il personale in esubero per area operativa, per il quale la regione o la provincia competente propongono soluzioni occupazionali o di mobilità ai sensi del successivo articolo 45.
5. La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari, entro sessanta giorni dalla ricezione, approva il piano di cui al comma 3, che deve prevedere l'integrale copertura con mezzi propri da parte di ogni singolo Consorzio di bonifica.
6. La Giunta regionale, nell'ipotesi non ritenga il piano idoneo al conseguimento degli specifici obiettivi, lo rinvia al Consorzio, indicando le linee per l'adeguamento a cui deve provvedere entro trenta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta Regionale nomina un Commissario ad acta perché provveda all'elaborazione del piano.
7. Qualora i Consorzi non provvedano nei termini indicati al comma 1, la Giunta regionale, entro sessanta giorni, nomina un Commissario ad acta per gli adempimenti di cui al presente articolo.

Art. 44 Anticipazioni

1. Le somme erogate a titolo di anticipazione ai Consorzi di bonifica dalle leggi precedenti in materia, escluse quelle di cui al comma 4 dell'art. 48, devono essere comprese nel piano previsto dal precedente articolo 43, comma 3 nel quale devono essere previste le modalità di restituzione delle somme comunque anticipate dalla Regione.

Art. 45 Mobilità

1. I Consorzi di bonifica sono autorizzati a concedere al personale a tempo indeterminato in esubero, che abbia maturato i requisiti di legge per il pensionamento di anzianità entro il 31 dicembre 2009 e chiedi la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della legge, una indennità supplementare pari a tre mensilità della retribuzione in godimento, escluse le retribuzioni di rendimento e di risultato, per ogni anno derivante dalla differenza tra sessantacinque anni e l'età anagrafica, espressa in anni, posseduta



A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'D' or a similar character, located at the bottom right of the page.

alla data di cessazione del lavoro, calcolati per un massimo di quattro anni. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono a carico del bilancio della Regione. I Consorzi hanno l'obbligo di ridurre le dotazioni organiche del numero corrispondente alle cessazioni incentivate.

2. Per le spese di cui al comma 1 si provvede a norma dell'art. 48, comma 3
- 3 Il personale in esubero che non beneficia degli incentivi di cui al comma 1, sulla base di intese fra le organizzazioni sindacali, è trasferito:
 - a) ad altri consorzi di bonifica nei quali vi è carenza di personale nelle dotazioni organiche;
 - b) alla regione, alle provincie, ai comuni ed agli altri enti pubblici presenti sul territorio.
- 4 Al personale trasferito in attuazione del comma 3 si applica la disciplina giuridica e contrattuale dell'ente di destinazione; in caso di trattamenti economici in godimento superiori a quello conseguente all'inquadramento nell'ente di destinazione, la differenza è corrisposta a titolo di assegno ad personam non riassorbibile.
- 5 I Consorzi di bonifica prevedono l'assunzione nelle proprie dotazioni organiche, per almeno centottanta giorni di ciascun anno, del personale che ha prestato a favore dei Consorzi attività lavorativa con contratti a tempo determinato per almeno 453 giornate lavorative negli ultimi cinque anni, comprese le giornate incluse nei contratti già definiti e in essere alla data di approvazione della presente legge.
- 6 Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione anche per i dipendenti dell'Unione Regionale delle Bonifiche.

Art. 46 **Abrogazione di norme**

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni: la l.r. 31 maggio 1980, n. 54 (Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione dei consorzi di bonifica) e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di attuazione; l'articolo 16 (disposizioni per il contenimento della spesa dei consorzi di bonifica) della l.r. 7 marzo 2003, n.4 (Disposizioni per la formulazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005); la l.r. 24 maggio 1985, n. 42 (Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione).

Art. 47 **Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 e successive modificazioni.



Art. 48
Norma finanziaria


1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 42, comma 1, quantificabili in euro 100 mila, si provvede con la istituzione nel bilancio regionale vincolato, nell'ambito della U.P.B. 01.01.01, di un nuovo capitolo di spesa denominato "Spese per compensi al Commissario straordinario" con una dotazione finanziaria per l'anno 2010 di euro 100 mila con corrispondente riduzione dello stanziamento sul capitolo 112093 U.P.B. 01.01.01, del bilancio di previsione annuale 2010.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 8, si provvede con la istituzione nel bilancio regionale vincolato, nell'ambito della U.P.B. 01.01.01, di un nuovo capitolo di spesa denominato "Spese una tantum a favore dei Consorzi di bonifica per l'elaborazione dei piani di bonifica e dei piani di classifica". Alla copertura finanziaria si farà fronte mediante utilizzo dei residui di stanziamento 2009, iscritti al capitolo 131008, U.P.B. 01.01.01, del bilancio di previsione annuale 2010.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, quantificabili in euro 3 milioni, si provvede con la istituzione nel bilancio regionale vincolato, nell'ambito della U.P.B. 01.01.01, di un nuovo capitolo di spesa denominato "Spese per il pagamento del personale consortile ammesso a usufruire dell'incentivo per mobilità" con una dotazione finanziaria per l'anno 2010 di euro 3 milioni. Alla copertura di detta spesa si provvederà mediante corrispondente riduzione, di pari importo, dallo stanziamento sul capitolo 131008, U.P.B. 01.01.01, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010.
4. Le anticipazioni di cui agli articoli:
 - n. 24 L.R. n. 20 del 09/12/2002, pari a €. 12.988.561,89
 - n. 15 L.R. n. 19 del 25/08/2003, pari a €. 7.507.000,00
 - n. 42 L.R. n. 1 del 07/01/2004, pari a €. 4.350.000,00
 - n. 36 L.R. n. 14 del 06/08/2004, pari a €. 5.057.308,83
 - n. 02 L.R. n. 22 del 01/12/2004, pari a €. 5.976.949,88
 - n. 30 L.R. n. 3 del 22/02/2005, pari a €. 3.499.996,69
 - n. 03 L.R. n. 8 del 11/08/2005, pari a €. 9.049.285,29
 - n. 13 L.R. n. 17 del 02/12/2005, pari a €. 14.999.388,01
 - n. 01 L.R. n. 8 del 03/04/2006 e
 - n. 17 L.R. n. 22 del 09/12/2006, pari a €. 25.528.387,53sono da considerarsi erogate ai Consorzi di bonifica ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 della legge regionale n. 54 del 1980
5. In attuazione e nei limiti previsti dal comma precedente la Regione non procederà al recupero delle somme erogate ai Consorzi di bonifica.
6. Per l'anno 2010 la Regione potrà concedere un contributo straordinario di euro 4.000.000,00 a valere sui piani di risanamento di cui all'articolo 43, da ripartirsi tra Consorzi con modalità stabilite da apposita deliberazione della Giunta regionale. Per gli anni successivi il predetto contributo potrà essere erogato compatibilmente con le risorse del bilancio regionale. Alla copertura di detta spesa si provvederà mediante corrispondente riduzione, di pari importo, dallo stanziamento sul capitolo 131008, U.P.B. 01.01.01, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010.



A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'A' or similar character, located at the bottom right of the page.


Art. 49
“Gestione separata”

1. E' istituita presso la banca tesoriere di ciascun Consorzio una gestione patrimoniale separata con autonomia contabile ed amministrativa, cui faranno capo e saranno trasferite tutte le obbligazioni per rapporti debitori relativi ai pagamenti di cui al precedente articolo 43, nonché tutte le risorse rivenienti dalle entrate per dismissioni di cui allo stesso articolo. Le somme che confluiscono sulla predetta gestione, ivi comprese quelle rivenienti dalla contrazione di eventuali mutui, non sono soggette ad esecuzione forzata.
2. Alla restituzione dei debiti della gestione separata di cui al precedente comma provvede il consorzio, ponendoli a carico dei consorziati con le procedure di ripartizione e di riscossione previsti dalla presente legge
3. Il Consorzio risponde dei predetti debiti solo nei limiti del patrimonio facente capo a tale gestione.
4. Per detta gestione patrimoniale separata, la Giunta regionale su conforme proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari, nomina un commissario ad Acta, che può essere lo stesso Commissario regionale o Presidente del Consorzio.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



 REGIONE PUGLIA SEGRETIARIATO GENERALE G.R.
- 5 LUG. 2010
ASSEGNATO a: <i>francesco</i>

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
AREA PROGRAMMAZIONE E FINANZA
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

Prot. N. A00/116/9921/BIL

Bari, 05 luglio 2010

AL SIG. DIRIGENTE
SERVIZIO AGRICOLTURA

e, per conoscenza,

REGIONE PUGLIA

Segretariato Generale della Giunta Regionale

A00_022 - N. 852

del 05/07/2010

Protocollo ingresso

SIG. ASSESSORE
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

SIG. ASSESSORE
ALLE RISORSE AGRO-ALIMENTARI

SIG. SEGRETARIO
GIUNTA REGIONALE

SIG. DIRETTORE
AREA PROGRAMMAZIONE E FINANZA

LORO SEDI

OGGETTO: Schema di disegno di legge "Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei Consorzi di Bonifica". Referto tecnico del 5 luglio 2010.

In riscontro alla odierna nota prot. n. 61840 concernente l'argomento in oggetto si restituisce, debitamente vistato, il relativo referto tecnico.

Si ravvisa la necessità di integrare il primo comma dell'art. 21 inserendo, prima delle parole "degli accreditamenti disposti" le parole ", in quota parte,".

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO BILANCIO
(Angelosante ALBANESE)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
BILANCIO E RAGIONERIA
(Dott. Rocco SPINELLI)





AREA PROGRAMMAZIONE E FINANZA SERVIZIO BILANCIO E FINANZIARIA A00 - 116/ 9920 05 Lug. 2010	Assegnato a: BILANCIO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Ai sensi dell'art. 5 L. 241/90	
Assegnato a:	
IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO	

REFERATO TECNICO
(art. 34, L.R. 28/2001)

OGGETTO : Codice cifra: AGR/SDL/2010/.....*00004*.....

**“NUOVE NORME IN MATERIA DI BONIFICA INTEGRALE
E DI RIORDINO DEI CONSORZI DI BONIFICA ”**

Spesa riferita al corrente bilancio

BILANCIO AUTONOMO 2010

U.P.B. 1.1.1. SPESA CORRENTE
Capitolo di uscita

A – CAPITOLO n.i. “ Spese per compensi al Commissario straordinario di cui
all’art. 42, comma 1, della legge regionale n. del ... €. 100.000,00

Il capitolo è finanziato con la riduzione di spesa indicata nell’art. 48 comma 1 del disegno di legge.

BILANCIO VINCOLATO 2010

U.P.B. 1.1.1. SPESA CORRENTE
Capitoli di uscita

A – CAPITOLO n.i. “Spese una tantum a favore dei Consorzi di bonifica per l’elaborazione
dei piani di bonifica e dei piani di classifica”
art. 4, comma 8, della legge regionale n. del €. 1.000.000,00


Il capitolo è finanziato con la riduzione di spesa indicata nell’art. 48 comma 2 del disegno di legge.

B – CAPITOLO n.i. “ Spese per il pagamento del personale consortile ammesso
a usufruire dell’incentivo per la mobilità di cui all’art. 45
della legge regionale n. del €. 3.000.000,00

Il capitolo è finanziato con le riduzioni di spesa indicate nell’art. 48, comma 3, del disegno di legge.

C – CAPITOLO n.i. “ Contributo straordinario a valere sui piani di risanamento
dei Consorzi di Bonifica previsti dall’articolo 43
della legge regionale n. del €. 4.000.000,00

Il capitolo è finanziato con le riduzioni di spesa indicate nell’art. 48, comma 6, del disegno di legge.





REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
Servizio Agricoltura

Nessun esborso per la finanza regionale deriva dall'art. 40 della legge atteso che nessun compenso e/o rimborso spese sarà corrisposto ai componenti della Commissione consultiva prevista

Nessun nuovo e/o maggior onere o riduzione di entrata deriva dalle disposizione recate dal comma 7 dell'art. 7.

Le leggi regionali 10/2007, 40/2007, 18/2008, 10/2009 e 34/2010 hanno previsto la erogazione in favore dei Consorzi di anticipazioni per un importo complessivo di €. 117.000.000,00 disaggregato come segue:

- Legge regionale n. 10 del 16/04/2007 – art. 6 -	€.	25.000.000,00
- Legge regionale n. 40 del 31/12/2007 – art. 1 -	€.	13.000.000,00
- Legge regionale n. 18 del 02/07/2008 - art. 11	€.	15.000.000,00
- Legge regionale n. 10 del 30/04/2009 – art. 6	€.	32.000.000,00
- Legge regionale n. 34 del 31/12/2009 – art. 7	€.	32.000.000,00
	€.	117.000.000,00

L'importo in questione dovrà essere compreso nel piano previsto dal comma 3 dell'art. 43 della legge in esame.

Si dichiara che tutti gli altri articoli del DDL in oggetto non hanno implicazioni di carattere finanziario sia di entrata che di uscita.

Si dichiara, altresì, che le disposizioni recate dal D.D.L. in oggetto sono conformi alla normativa regionale, nazionale e comunitaria.

Bari, 5 luglio 2010

Il Dirigente a.i. del Servizio Agricoltura
dott. Giuseppe Mauro Ferro

Il Direttore Area politiche per lo Sviluppo rurale
dott. Giuseppe Mauro Ferro

Parere del Settore Ragioneria
(art. 34, L.R. 28/2001 e art. 6, Regolamento D.G.R. 395/94)

Nulla – osta in ordine a quanto sopra rappresentato *COTE DA NOTA PROT. N. A00/16/8921/B16 del*
 Parere negativo per

5/16/2010

Bari, 5 luglio 2010

IL DIRIGENTE
UFFICIO BILANCIO
- Dott. Angelosante ALBANESE -

Il Dirigente del Servizio Ragioneria
dott. Rocco Spinelli



Servizio Agricoltura
Ufficio Infrastrutture rurali bonifica e irrigazione
Italia 70121 Bari
Via Caduti di tutte le guerre, 11

Info
Tel. [+39] 080.5403009
Fax [+39] 080.5403090
Mail f.pinto.agricoltura@regione.puglia.it

Web
www.regione.puglia.it